

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEDESCHI, SANNA, BINI, CANESTRI, GIANNANTONI,
GIUDICEANDREA, GRANATA, LEVI ARIAN GIORGINA,
LOPERFIDO, MATTALIA, NATTA, PASCARIELLO, RAICICH**

Presentata il 19 novembre 1970

**Sospensione dell'efficacia delle disposizioni dei comma
sesto e successivi dell'articolo 2 della legge 12 marzo
1968, n. 442, concernente l'istituzione di una università
statale in Calabria**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge più che giustificata è richiesta dalla intempestività dell'iniziativa assunta dal Ministro della pubblica istruzione con il suo decreto del 25 luglio 1970, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto 1970, n. 219, nel quale più che dettare le norme per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 442, il ministro risolve, in maniera frettolosa ed empirica, la questione importantissima della laurea abilitante proprio mentre di essa sta occupandosi il Parlamento: tutti i colleghi sanno infatti che la materia è trattata nella legge di riforma universitaria attualmente all'esame del Senato.

Per altro verso — e per quanto riguarda l'abilitazione all'insegnamento dei già laureati — è noto che del problema è già investita la Commissione istruzione della Camera dei deputati, al cui esame è la proposta di legge sui corsi abilitanti, di cui si è a lungo

occupato un comitato ristretto della medesima Commissione e, riferendosi alla quale, lo stesso ministro aveva chiesto la sospensione degli esami di abilitazione con l'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 1970, già convertito nella legge 2607.

Come si vede, onorevoli colleghi, l'improvvisa iniziativa ministeriale rischia di confondere ulteriormente la complessa materia: potremmo infatti trovarci tra breve di fronte a tre diverse specie di abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie:

a) gli abilitati direttamente dall'università;

b) gli abilitati in base alla emananda legge sui corsi abilitanti;

c) gli abilitati a mezzo degli esami già banditi;

il che renderebbe estremamente difficile rinnovare profondamente, com'è perentoriamente richiesto dalla situazione della scuola,

il sistema di assunzione nei ruoli degli insegnanti delle scuole medie.

Ritengono, inoltre, i proponenti di dover sottoporre all'attenzione della Camera alcune osservazioni di merito sulle norme contenute nel citato decreto ministeriale del 25 luglio 1970.

La prima di esse è che, in via di fatto, la quasi totalità delle università italiane — ad eccezione della sola facoltà di magistero di Roma — non hanno richiesto la istituzione del quinto anno previsto dall'articolo 1 del decreto, dal che consegue che gli studenti otterrebbero la laurea abilitante o non fuori di ogni loro libera scelta, ma attraverso la casuale frequenza di un ateneo piuttosto che un altro.

La seconda considerazione è che attraverso l'assurda introduzione del numero chiuso,

prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale, si introduce una odiosa discriminazione perfino tra gli studenti della stessa sede universitaria e della medesima facoltà.

La terza considerazione è che si prolunga con il citato decreto di un anno il corso universitario senza alcun riferimento né alla conservazione delle borse di studio o a diverse altre provvidenze economiche che consentano veramente a tutti di poter frequentare il quinto corso.

Onorevoli colleghi, le brevi considerazioni che abbiamo esposte spiegano ampiamente, ci pare, la preoccupazione e l'allarme che il decreto ministeriale ha provocato nel mondo universitario e negli ambienti della scuola in generale e giustificano la nostra speranza e la nostra raccomandazione che la presente proposta di legge sia rapidamente approvata!

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino a quando non sarà emanata la legge di riforma delle norme per l'abilitazione ed il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, comprese le norme sui corsi abilitanti previste dall'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è sospesa l'efficacia delle disposizioni del comma sesto e successivi dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 442.